



1/03948

09. APR. 1992

SEGRETERIA GENERALE

Prot. N. 10331 del

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 58

OGGETTO: ~~Controdeduzioni alle osservazioni al Parco Storico naturale delle~~
Chiese Rupestri.

L'anno millenovecento ~~novantadue~~ il giorno 20 del mese di Marzo
alle ore 16.50 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale.
Convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di II convocazione.

Risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) ACITO Francesco S.	si		21) LATORRE Nicola		si
2) MENZELLA Vincenzo	si		22) DI GIACOMO Pasquale	si	
3) TORTORELLI Angelo		si	23) MANICONE Damiano V.	si	
4) STELLA BRIENZA Pasquale	si		24) CORETTI Eustachio	si	
5) ADORISIO Angelo L.	si		25) DELICIO Michele FIORE	si	so
6) SURIANO Vincenzo		si	26) CARDINALE Emanuele	si	
7) CARDINALE Annunziata	si		27) PETRUZZELLIS Saverio	si	
8) VOLPE Giuseppe		si	28) IACOVONE Michele		si
9) TORTORELLI Giuseppe		si	29) ANTEZZA Cosimo D.	si	
10) IANARO Vincenzo		si	30) CORRIEJO Giovanni	si	
11) SANTANTONIO Francesco	si		31) DE RUGGIERI Raffaello G.	si	
12) STELLA Francesco	si		32) FOCACCIA Marlo		si
13) SPADA Achille		si	33) TRILLI Ovidio	si	
14) MANFREDI Francesco	si		34) RIZZI Nicola	si	
15) TANTALO-DANZI Vania A.	si		35) MOLITERNI Bellisario	si	
16) CAPUTI Carmine G.	si		36) CAPPELLA Giuliano	si	
17) IMBRIACO Mario N.	si		37) BRAIA Nicola	si	
18) BAGNALE Salvatore	si		38) DI PEDE Francesco P.	si	
19) MATERA Emanuele	si		39) LIMITE Giovanni	si	
20) CASCINO Michele	si	so	40) PANESSA Aldo Michele V.	si	

Assume la Presidenza il Sindaco Ing. Francesco S. ACITO, e assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Nicola CASTELLANETA

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell'art. 127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a scrutatori i Consiglieri Signori: Braia, Stella, Ruggieri.

La seduta è pubblica.

Relazione sul argomento l'Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Pasquale DI GIACOMO il quale si richiama integralmente alla relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, di seguito riportata, della quale da lettura integrale della parte riferita al dettaglio delle osservazioni.

"Con nota del 19.12.1991, Prot. B3/0028 del 7.1.1992, la Lega per l'Ambiente - Basilicata ha presentato osservazioni in merito al progetto in epigrafe approvato dall'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n.10 del 26.1.1991.

Un'attenta lettura ed una laboriosa analisi di quanto contenuto nella suddetta nota evidenzia che l'apparente complessità e molteplicità di osservazioni, argomentata in sequenza puntuale, esprime, in definitiva, un parere soggettivo su particolari aspetti progettuali letti, peraltro, in singoli contesti ristretti e, pertanto, non rispettosi della realtà e delle finalità che l'intervento "complessivamente" si propone.

Ne consegue che, prima ancora di controdedurre punto per punto le osservazioni mosse, è necessario riordinare il quadro complessivo, progettuale e legislativo, che deve essere a base di una oggettiva valutazione.

Il progetto in questione è parte inscindibile di una pianificazione e programmazione più vasta che ha interessato ben il interventi tra parchi (n.6) e parcheggi (n.5), come si specifica meglio di seguito.

Detti progetti, relativi ai parchi ed alle aree di parcheggio, presentati ai sensi della L.64/86 dal Comune di Matera al Dipartimento per il Mezzogiorno nel quadro del Programma Triennale 1988/1990, rientrano nell'azione organica denominata "riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle aree interne" e riguardano, in particolare, il raggiungimento di un obiettivo complessivo di recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale ed archeologico.

L'intervento unitario e contemporaneo sulle aree verdi più consistenti della città e su quelle destinate a migliorare, aumentandole, le possibilità di sosta veicolare nelle zone urbane centrali e periferiche, tanto del traffico ordinario che di quello straordinario (pulmann - campers), si inserisce opportunamente e coerentemente nel quadro dei molti progetti promossi dall'Amministrazione Comunale per l'innalzamento della qualità dell'ambiente costruito e della vita che i cittadini in esso svolgono.

In questa stessa direzione va del resto letta tanto la predisposizione della 771/86 che la successiva corretta attuazione con la redazione del 1° Programma Biennale (approvato in data 13.6.1988) in cui è ben sottolineato che il recupero dei Sassi e del prospiciente altopiano murgico, per essere operazione duratura e significativa, deve far parte integrante di una strategia d'intervento più complessiva, in cui vanno progettate anche altre parti di un sistema complesso qual'è quello urbano, per potenziare tutte le valenze formali e funzionali della città.

Il vigente P.R.G., destinando ampie zone interne e di margine del perimetro urbano a verde pubblico ed a spazi per il parcheggio veicolare, intendeva introdurre nella fitta maglia costruita della città "pause funzionali" ed è in queste aree che gli interventi, se complessivamente realizzati, costituiscono una tappa di arrivo significativa

per l'Amministrazione Comunale e per l'intera collettività.

L'attuazione di tali progetti poi, pur se in presenza di una variante generale al P.R.G. in itinere, non è con essa in contrasto, trattandosi esclusivamente di interventi relativi ad aree con destinazione pubblica.

In questo contesto, in ultimo, va evidenziato che le singole aree (n.6 parchi), a fronte di una pressoché contemporanea realizzazione, presentano differenti tipologie d'uso ed una varia gamma di attrezzature specificatamente relazionate alla loro localizzazione nella città, evitando così il ripetersi e la sovrabbondanza dell'offerta all'utente di medesimi servizi, pur sempre nell'ambito del godimento del verde e dell'ambiente.

Alcuni interventi, ed in particolare quello oggetto di osservazioni, accompagnano al godimento dell'ambiente naturale un approfondimento culturale della storia della città e del territorio, costituendo "l'altra faccia" degli interventi progettati ed in corso di realizzazione nel Centro Storico e nei Rioni Sassi.

Essi precorrono, inoltre, le "indicazioni" della successiva Legge Regionale n.11/90 che istituiva il "Parco delle Chiese Rupestri del Materano" e rendono operanti le previsioni di Piccinato che, nella relazione al vigente P.R.G., sottolinea espressamente l'importanza di tali aree.

Quanto fin qui esposto è di per sé sufficiente a chiarire il quadro progettuale nel cui contesto l'intervento oggetto di osservazioni deve essere letto e non "interpretato".

Per quanto attiene i riferimenti legislativi anche qui occorre chiarire che delle leggi richiamate in nota nessuna è stata disattesa. Il progetto, ancorché predisposto temporalmente prima della promulgazione della L.R.11/90, risponde correttamente all'intento della medesima secondo gli obiettivi di cui all'art.3; è inoltre certa la possibile realizzazione per quanto sancito all'art.9 (norme transitorie).

Detto progetto, rivisto successivamente e calibrato per esigenze procedurali amministrative relative al prossimo appalto dei lavori, da sempre ipotizzato nel pieno rispetto della Legge 584/77, ha dovuto tener conto della legislazione sopraggiunta ed in parte citata.

Ne è conseguita la necessità di rivedere gli atti connessi con le successive procedure espropriative e di modalità di esecuzione dei lavori (da lavori a forfait a lavori a misura) oltre a piccoli aspetti tecnici che i progettisti hanno ritenuto opportuno perfezionare senza comunque modificare gli intenti proposti inizialmente.

Ed è in questo contesto, reso complesso dalla molteplicità della recente legislazione in materia di "Lavori Pubblici", che l'Amministrazione Comunale deve conseguire l'obiettivo di realizzare "l'opera pubblica", in questione, finalizzata al bene collettivo pubblico.

Ne deriva che il progetto doveva essere approvato anche ai sensi della Legge 1/78 che all'art.1 recita: «L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi e degli altri Enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse».

E' superfluo esplicitare che con detta approvazione si avviano una serie di successive procedure finalizzate, tutte,

esclusivamente alla accelerazione della esecuzione dell'"opera pubblica" e non già al conferimento di destinazioni d'uso di aree private che possano legittimare "iniziative private".

Ciò a chiarimento della infondatezza delle supposizioni della Lega Ambiente che ipotizza l'illegittimità dell'operato della Amministrazione Comunale.

Orbene, per completezza di relazione ed entrando nel dettaglio delle osservazioni presentate, si risponde puntualmente ai quesiti contraddistinti in ordine dalla lettera A, punti 1-2-3-4-5, nonché dalla lettera B:

A - Il recupero delle Chiese Rupestri, delle grotte e del percorso del collegamento dei Sassi con il territorio di Murgecchia non sono oggetto di osservazioni.

1) Tufara di Frangione e Palomba

L'osservazione presentata chiede lo svuotamento di tali cave. Tale osservazione è in contraddizione con quanto espresso nelle premesse. Giustamente il progetto prevede invece più semplicemente un intervento di recupero e riqualificazione ambientale mediante pulizia, asportazione di materiali vari, eliminazione di superfetazioni, riporto di terreno vegetale, piantumazione di essenze floristiche, ripristino di muretti a secco con pietrame locale, ripristino di sentieri ed opere di varia natura anche metalliche (ringhiere) miranti, queste ultime, unicamente alla protezione e sicurezza delle persone e cose in genere (pag.26 - Disciplinare). Cioè tutte operazioni ed opere non in contrasto con i dispositivi legislativi e di tutela.

Pag.30 - "L'allestimento in oggetto consiste in una sorta di grande scatola di montaggio completamente smontabile, amovibile e trasportabile".

2) Cava di pietra Murgecchia

Come per la Tufara di Frangione e Palomba non sono consentite operazioni di colmamento e svuotamento di cave fintantochè non saranno approvati i relativi strumenti. Per cui, anche in questo caso, l'osservazione è contraddittoria con le premesse.

Il progetto, giustamente, prevede solo la pulizia del sito e la sistemazione compatta di misto granulare stabilizzato: operazione questa non in contrasto con i dispositivi di tutela (pag.14).

3) Parcheggio della Madonna delle Vergini

Vale quanto detto sopra con la seguente aggiunta. L'osservazione pone in risalto il "serio problema circa la tenuta della volta della Madonna della Scordata visto che la strada passa in quel punto".

Ebbene, il progetto si è posto di risolvere proprio questo problema che non esiste solo per la Madonna della Scordata ma anche per la Madonna delle Vergini.

Infatti, attualmente esiste di fatto un traffico veicolare che non può essere vietato e che fa sosta proprio sulla volta delle due chiese rupestri, creando grave pericolo; ed è per questo, cioè proprio per lo scopo contraddittorio della osservazione posta, che il progetto prevede la salvaguardia delle coperture delle due chiese rupestri,

impedendo la sosta autoveicolare su di esse e sistemando "garbatamente" aree ad esse viciniore (pag.21).

4) Percorso pedonale Madonna degli Angeli

Il problema non sussiste in quanto tale percorso è, invece, caratterizzato da un intervento identico agli altri percorsi (pag.6) e cioè camminamento che ricalca "pedissequamente" il vecchio tracciato ed i modesti interventi miranti alla sicurezza delle persone sono previsti in stretta analogia con l'ambiente.

5) Passerella a sbalzo sullo Jurio

Proprio perchè opera non contemplata in nessuna normativa, non risulta vietata la sua realizzazione, così come del resto l'attraversamento del Torrente Canapro, cui le osservazioni non fanno alcun cenno.

Eventuali fratture in atto costituiscono un dato prettamente tecnico che potrà essere vagliato, successivamente che non inficiano tuttavia la scelta ma, eventualmente, le modalità esecutive.

"L'utilità pubblica" deriva da una presa di coscienza da parte dell'Amministrazione Comunale che i luoghi sono frequentati e presentano momenti di grave pericolo, di fronte ai quali la stessa era ed è tenuta ad intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

B) Galoppatoio in località Murgecchia

Anche questa osservazione è contraddittoria. L'osservazione fa rilevare che le iniziative di questo genere andrebbero sistemate in siti adeguati lungo i pianori di Murgecchia, Murgia Timone, Trasano, ecc. Ebbene, così facendo si favorirebbe l'afflusso autoveicolare all'interno del Parco, cosa che si vuole assolutamente evitare e che la stessa Lega per l'Ambiente non gradisce.

Ed allora eventuali iniziative di questo tipo vanno ubicate all'immediato ingresso del Parco per favorire l'abbandono del veicolo e quindi l'inoltrarsi nel Parco con cavalli, traini e calessi; così si salvaguardano pure le volte delle Chiese Rupestri.

L'area individuata è costituita da un estradosso tufaceo compatto assolutamente non interessata da sito archeologico, posto, tra l'altro, com'è tra due grandi cave tufacee.

La funzione non è incompatibile con le destinazioni d'uso del territorio ed in ogni caso il progetto non prevede la realizzazione dell'opera ma solo una previsione indicativa, così come del resto prevede anche, in tempi successivi, il Piano di recupero e di riqualificazione ambientale dell'intera area che si estende dalla discesa di S. Vito fino alla chiesa rupestre di Cristo La Gravinella.

Questi interventi, tutti demandati ovviamente a successive iniziative e ulteriori finanziamenti, dovranno essere comunque rispondenti, nei modi e nei riferimenti temporali, alle leggi in essere.

Pertanto, per quanto relazionato e controdedotto, si respingono in linea di merito e di diritto le osservazioni presentate dalla Lega per l'Ambiente - Basilicata".

Il Consigliere MOLITERNI esprime il parere che non è opportuno limitare ai margini del parco la realizzazione del galoppatoio e delle altre strutture, ma ritiene, per vivacizzare la zona, che esse vadano realizzate anche al centro del parco.

Il Consigliere CARDINALE.

Una prima osservazione all'impertizione della pratica è che all'interno della stessa abbiamo trovato soltanto le controdeduzioni senza le osservazioni avanzate dalla Lega per l'Ambiente.

C'è da dire, inoltre, come riportato nel primo programma biennale di attuazione, che qualsiasi trasformazione doveva passare attraverso piani-quadro che non solo non sono stati approvati, ma che non sono nemmeno in redazione.

Quindi il progetto delle cave approvato in variante non può essere adottato.

La nostra richiesta è che non si approvino progetti, uno di seguito all'altro prima dell'approvazione del piano quadro.

Se il piano quadro non deve essere tale chiamiamolo piano di recupero.

Non si possono concedere deroghe se non per cause di pubblica utilità. Acceleriamo quindi l'adozione dei piani quadro. Le controdeduzioni in ordine al galoppatoio infine vanno chiarite.

Il Sindaco.

Ribadisco l'interesse generale delle opere finanziate dalla legge 64/86, che è insito proprio nel finanziamento. Né si può dire che questi interventi siano in contrasto con la legge regionale n.11/90 in quanto alle norme transitorie vengono fatti salvi quegli interventi dichiarati di pubblica utilità.

Né a questo progetto si può attribuire il carattere dello sconvolgimento nella prospettiva di un intervento sull'altipiano murgico. E', invece, un intervento di riqualificazione di cave abbandonate. E' un progetto da sostenere, a mio modo di vedere, in quanto è il primo intervento di riqualificazione e quindi va sostenuto, controllato nella sua attuazione, verificato nella qualità. Può essere oggetto di pretese di massimo impegno, in ordine ai dati da ottenere, ma non può essere osteggiato attraverso una operazione che avrebbe le caratteristiche di una azione di retroguardia.

Nel predisporre questo progetto sono stati coinvolti gli stessi progettisti che avevano fatto lo studio del meta progetto dell'altopiano murgico, recuperando da loro quegli indirizzi e quelle indicazioni che proprio fossero gli elementi di riferimento al piano quadro che sarebbe stato, poi, elaborato. Sul piano politico devo aggiungere che non è possibile richiedere il piano quadro e poi fare di tutto perchè ciò non si realizzi.

Riteniamo, infine, di dover sostenere le scelte progettuali già individuate. Raccogliamo la preoccupazione della Lega Ambiente sul piano della qualità dell'intervento e speriamo di beneficiare, nell'attuazione dell'opera, di questa loro attenzione in merito, che facciamo nostra.

(seguito deliberazione n. di))

Non avendo altri consiglieri chiesto la parola il Sindaco pone in votazione la proposta di rigetto delle osservazioni della Lega Ambiente in ordine all'approvazione in variante al Piano Regolatore Vigente, ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 3.1.78 n.1, del progetto di realizzazione del Parco storico delle Chiese Rupestri inserito nel progetto organico per il recupero e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, archeologico ed ambientale, assistito dalle provvidenze della legge 64/86, proclamando il seguente risultato:
Consiglieri votanti 28, astenuto 1, (consigliere Panessa)
Voti favorevoli 24, contrari 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di C.C. n.10 del 26.1.91, esaminata senza rilievi dalla Sezione Territoriale di Controllo nella seduta del 29.4.91, con prot. n.2555 e reg.2482, venne approvato il progetto redatto dal gruppo di progettazione ing. BECUCCI, dr. A.R. Coretti, dr. N.Locuratolo, arch. M.R.Mongelli, dr. E.Pennacchio, arch.R.Bladoni, arch. P.A.Capriatti, riferito al parco storico naturale delle chiese rupestri, ai sensi della legge 3.1.78, n.1, art.1, comma 5°;

CHE a seguito dell'espletamento delle procedure connesse alla definizione della variante al piano regolatore che la suddetta approvazione comportava, tramite la pubblicazione degli atti relativi è pervenuta soltanto una osservazione predetta dalla Lega per l'Ambiente;

CHE l'U.T.C. avendo preso in considerazione l'osservazione prodotta, articolata su più punti, ha predisposto una relazione nella quale sono riportate le controdeduzioni all'osservazione predetta, proponendo di rigettarla in quanto inaccettabile sia in linea di merito che di diritto;

VISTA la predetta relazione integralmente riportata nell'intervento dell'Ass. ai LL.PP.;

RITENUTO pertanto doversi rigettare l'osservazione proposta dalla Lega per l'Ambiente alla variante urbanistica che l'approvazione del progetto in parola comporta;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MENZELLA

F.to ACITO

F.to CASTELLANETA

Preso impegno della spesa.

Matera, li 8 APR. 1992

IL RAGIONIERE CAPO

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal

8 APR. 1992

Matera, li 8 APR. 1992

IL SEGRETARIO GENERALE


F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Matera, li 8 APR. 1992

Visto:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su analoga attestazione del Messo comunale, si certifica che copia integrale del presente deliberato è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il

dal 8 APR. 1992 al e che contro di esso

sono stati prodotti reclami od opposizioni.

Matera, li

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE BASILICATA

Prot. N. Reg. Addì

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del

dichiara di non aver luogo a provvedere per mancanza di rilievi

IL PRESIDENTE

F.to

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.T.C.;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente l'Ufficio Ragioneria;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale;

In virtù dell'anzidetta votazione resa per alzata di mano;

DELIBERA

- di respingere integralmente le osservazioni prodotte dalla Lega per l'Ambiente in ordine alla variante urbanistica al piano regolatore determinata dalla approvazione, ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 3.1.78, n.1, del progetto del parco storico, delle chiese rupestri, operata con la delibera di CC n.10 del 26.1.91.

FC/va 6.4.92
22, cc58

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE